



COMUNE DI ADRANO

(PROVINCIA DI CATANIA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI STALLI DI SOSTA PERSONALIZZATI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.04.2014

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il Presente Regolamento disciplina la concessione di stalli di sosta auto da riservare ai cittadini di Adrano, con problemi di deambulazione sensibilmente ridotta o non vedenti", nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 2

Riferimenti Legislativi

artt. 5 comma 3, 6, 7, 37 e 188 del D.Lgs n° 285 del 30/04/92, e successive modifiche ed integrazioni;

art. 381 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5.

Art. 3

Concessione di stallo di sosta personalizzato

Ai sensi dell'articolo 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Responsabile del servizio può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un'adeguata area di parcheggio individuata da apposita segnaletica indicante gli estremi dell'autovettura a servizio del soggetto autorizzato ad usufruirne.

Le aree di parcheggio riservate alle persone invalide devono essere delimitate da strisce gialle, contrassegnate sulla pavimentazione dall'apposito simbolo e posa in opera di segnaletica stradale verticale.

Può essere concessa l'agevolazione per una sola sosta di un unico veicolo, in prossimità del numero civico del domicilio del disabile, (un solo stallo), purché il richiedente non disponga di parcheggio pertinenziale privato dell'abitazione o di altra area di proprietà del nucleo familiare quale idoneo spazio per il ricovero del veicolo.

Sulla tabella relativa all'area di sosta (art. 381 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495 -Figura II 79/a) dovrà essere riportato il numero di targa dell'autovettura a cui è riservata l'area di parcheggio. Sul parabrezza del veicolo situato nell'area di parcheggio dovrà essere esposto il relativo contrassegno invalidi.

Le spese per la realizzazione, per il rinnovo dello stallo, nonché per la rimozione qualora dovessero cessare i requisiti che ne hanno determinato il rilascio, sono a carico del Comune, compreso l'onere della posa in opera sul cartello del numero di targa dell'autovettura a suo servizio a cui lo stallo è destinato.

Se il richiedente nel tempo dovesse sostituire l'autovettura a suo competente la variazione dell'autovettura.L'ufficio provvederà a sostituire il numero di targa posto sul cartello stradale.

Art. 4

Documentazione per il rilascio dello stallo personalizzato

La domanda di concessione per lo stallo personalizzato dovrà essere prodotta dall'interessato o da un convivente in caso di impossibilità del richiedente ed indirizzata direttamente al Sindaco del Comune di Adrano, compilando un apposito modulo predisposto dall'ufficio preposto, che abbiano i seguenti requisiti:

- a.1) siano residenti nel Comune di Adrano;
- a.2) dispongano di un autoveicolo a loro idoneo;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- b.1) Copia della carta di circolazione dell'autovettura a suo servizio;

- b.2) Copia del contrassegno;
- b.3) Certificato medico legale rilasciato unicamente da struttura pubblica (ASL o Azienda Ospedaliera), o privata accreditata con il S.S.N., attestante che il richiedente presenta una grave infermità agli arti inferiori con problemi di deambulazione sensibilmente ridotta o cecità totale, con l'indicazione al diritto per il rilascio della concessione di spazi per la sosta personalizzata;
- b.4) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è residente il richiedente, non disponga di idonea area o parcheggio pertinenziale privato o di altra area o parcheggio di proprietà del nucleo familiare;

Tali stalli possono essere concessi non solo a coloro i quali hanno i requisiti previsti nei comma precedenti del presente articolo ma anche a coloro i quali prestano attività lavorativa presso sede diversa della loro abitazione integrando la seguente documentazione:

- c.1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale si attesti che la società/ditta/professionista nel luogo presso cui lavora il disabile non disponga di idonea area o parcheggio pertinenziale privato o di altra area o parcheggio di proprietà della società/ditta/professionista.
- c.2) Dichiarazione da parte del datore di lavoro con annesso documento di identità il quale attesti che il disabile lavora presso il luogo dove è rivolta l'istanza.

Quindi, nel caso in cui ricorrano anche i requisiti di cui ai comma c.1 e c.2, gli stalli personalizzati possono essere più di uno (e massimo due) sia quindi nei pressi della propria residenza e sia in prossimità della sede lavorativa).

Art. 5

Atto di concessione dello stallo formalità del provvedimento

Accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie (previste nell'art. 4 del presente Regolamento) all'emanazione di un provvedimento positivo, i parcheggi per disabili personalizzati sono istituiti con Ordinanza del Responsabile del servizio segnaletica stradale.

Art. 6

Restituzione del Contrassegno — Revoca stallo personalizzato

Il contrassegno invalidi dovrà essere tempestivamente restituito presso l'ufficio preposto non appena vengano meno le cause che ne hanno determinato il rilascio, o per l'eventuale aggiornamento in caso di mutazione di domicilio o decesso del titolare.

Il titolare del contrassegno o della concessione dello stallo di sosta personalizzato ha l'obbligo di restituire, entro 30 giorni dalla perdita dei requisiti per l'ottenimento del beneficio, il contrassegno, richiedendo nel contempo la soppressione dello stallo di sosta personalizzato.

In caso di decesso del titolare del beneficio, l'obbligo di restituzione del contrassegno o la comunicazione per la soppressione dello stallo di sosta riservato, è a carico del coniuge o del convivente o del parente prossimo convivente.

Art. 7

Norme transitorie

Coloro i quali sono già in possesso di una concessione di stallo di sosta personalizzato, al momento della scadenza quinquennale del contrassegno sono tenuti alla presentazione della documentazione richiesta dal presente Regolamento per verificare il possesso dei requisiti per il mantenimento del beneficio assegnato.

In caso di accertamento della perdita del requisito richiesto per la concessione di uno stallo personalizzato l'Amministrazione comunale provvederà con Ordinanza alla revoca della concessione e alla successiva rimozione della segnaletica e verticale.

Tutti gli stalli di parcheggio disabili personalizzati già rilasciati dovranno essere adeguati alla scadenza della validità del contrassegno disabili, con i requisiti prescritti nel presente *articolo*.

Art. 8

Sanzioni

I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e non sia diversamente sanzionato dalla disciplina speciale applicabile, saranno puniti le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Per la violazione dell'obbligo di restituzione del contrassegno e della comunicazione per lo stallo riservato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis della Legge n°267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente è il Comando della Polizia Municipale.